

STATUTO
COMMERFIN – SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1)

Promossa dalla Confesercenti Nazionale e dalla Confesercenti Regionale Toscana, è costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ed in conformità a quanto stabilito dal D. LGS. 31 marzo 1998 n. 114, una società consortile per azioni denominata "**COMMERFIN SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**" e, in forma abbreviata, "**COMMERFIN - S. C. P. A.**".

La società:

- ispira la propria attività al rispetto dei principi di mutualità;
- acquisisce in qualità di soci prevalentemente i confidi, consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, come previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 400 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- è un confidi di secondo grado ai sensi dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito nella Legge n. 326 del 24.11.2003 e successive modifiche ed integrazioni;

ARTICOLO 2)

La società ha sede legale in Roma.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.

La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea ordinaria dei soci.

La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 3)

La società ha durata fino al 31 dicembre 2030.

ARTICOLO 4)

La società, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, si prefigge lo scopo di svolgere in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e le attività connesse e strumentali, come definite

dall'art. 5 del DM n. 53/2015 e successive modifiche ed integrazioni, a favore dei confidi e delle imprese ad esso aderenti e delle imprese consorziate o socie dei confidi soci-

Nell'ambito della propria attività, la società potrà esercitare le attività previste dall'articolo 24 del D. LGS. 31 marzo 1998 n. 114 e dai relativi regolamenti di attuazione tra le quali:

- a) gestire fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie a favore dei confidi soci della società, finalizzati esclusivamente alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi;
- b) promuovere interventi necessari al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi soci, anche attraverso iniziative di assistenza tecnica e finanziaria e di formazione e aggiornamento professionale;
- c) promuovere gli interventi destinati a favorire le fusioni tra confidi;
- d) promuovere e realizzare, sia direttamente che mediante società partecipate, servizi di progettazione e di assistenza tecnica agli operatori dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, ivi incluse le attività dirette allo studio, progettazione e promozione di strumenti finanziari ed assicurativi appositamente studiati per le piccole e medie imprese del terziario.

La società potrà gestire fondi di garanzia interconsortili costituiti ai sensi dell'art. 13, comma 20, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella Legge n. 326/2003 e successive modifiche ed integrazioni, destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi ed alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B., nonché in general, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei confidi stessi.

La società potrà assumere partecipazioni nei limiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

La società, infine, potrà compiere, in generale, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per l'attuazione dell'oggetto sociale: per l'attuazione degli scopi sociali potrà approvvigionarsi sul mercato dei capitali nelle forme consentite dalla legge. E' escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative.

La società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

TITOLO II SOCI ED ENTI SOSTENITORI

ARTICOLO 5)

Oltre i soggetti promotori e i soci che hanno partecipato alla costituzione della società, possono essere soci della società:

- i confidi come definiti dall'art 24 del D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e dal Decreto Ministeriale n. 400 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

- le imprese come definite dall'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito nella Legge n. 326 del 24.11.2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- tutti gli altri soggetti previsti dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 400 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

I confidi possono essere associati ai soggetti promotori direttamente o tramite le associazioni territoriali o le federazioni di categoria ad essi aderenti.

I confidi soci non possono complessivamente rappresentare una quota del capitale sociale inferiore a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 400 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

L'accertamento dei requisiti all'ammissione e la verifica periodica della loro sussistenza sono demandati al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6)

Chi desidera essere socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando la denominazione, la ragione e la sede sociale nonché nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, professione, cittadinanza del legale rappresentante o del Presidente pro-tempore.

La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare puntualmente le disposizioni del presente Statuto, del regolamento di garanzia e del regolamento soci.

ARTICOLO 7)

Oltre che nei casi previsti dalla Legge il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione del socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che, senza giustificati motivi, non adempia ai doveri derivanti dalla qualità di socio o dagli impegni assunti verso la società per il raggiungimento dello scopo sociale. In tale ipotesi l'esclusione potrà aver luogo se, trascorsi 30 (trenta giorni) dall'intimazione a rimuovere l'inadempienza fattagli a mezzo di lettera raccomandata, il socio si manterrà inadempiente.

L'Organo di Amministrazione dichiara l'esclusione del socio a seguito della perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5.

Al Socio escluso spetta esclusivamente la restituzione della quota di capitale inizialmente sottoscritta e conferita.

Ragion per cui al socio non potranno mai essere distribuiti utili di ogni genere e sotto qualsiasi forma in caso di esclusione come previsto dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 8)

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 5, 6 e 7 devono essere comunicate con lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere all'arbitrato, disciplinato dall'articolo 30 del presente statuto, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 9)

Il trasferimento per atto tra vivi mediante conferimento in società o mediante qualsiasi altra forma, di azioni della società e/o di diritti di opzione su azioni di nuova assegnazione ad esse spettanti (di seguito Diritti di Opzione) è soggetto ai seguenti termini e condizioni:

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, per atto tra vivi, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, azioni ovvero Diritti di Opzione ad esse spettanti, dovrà preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci nei termini qui di seguito precisati:

a) egli darà avviso della sua intenzione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano contenente l'indicazione del potenziale cliente acquirente, del prezzo e delle altre condizioni del trasferimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società;

b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, offrirà agli altri soci, alle stesse condizioni, le azioni o i diritti posti in vendita in proporzione alla partecipazione posseduta da ciascun socio. L'offerta sarà fatta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a ciascuno dei soci interessati presso il loro domicilio ovvero con consegna a mano, con avvertenza che, ove uno di essi non intenda esercitare la prelazione, la quota di partecipazione e i diritti spettantigli si accresceranno automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

c) la prelazione dovrà essere esercitata, sempre a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con consegna a mano diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'offerta di cui al precedente punto b), restando inteso che, salvo rinuncia espressa, tale prelazione si intenderà automaticamente esercitata anche relativamente alle azioni o ai diritti accresciuti proporzionalmente a ciascun socio per effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di uno o più soci aventi diritto;

d) qualora la prelazione non sia esercitata dai soci nei termini sopra indicati, il socio offerente, potrà trasferire azioni e diritti al potenziale acquirente, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto c). Qualora la prelazione sia stata esercitata solo parzialmente, ma comunque per una quota non inferiore ai due terzi delle azioni poste in vendita, dai soci, nei termini sopra convenuti, il socio offerente potrà, entro lo stesso termine, trasferire al potenziale acquirente la restante parte di azioni e diritti libera dalla prelazione anche a nuove condizioni che saranno concordate con lo stesso. Ove tale vendita non si verifichi nel termine suindicato di 30 (trenta) giorni, il socio dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Nel caso in cui non venga esercitato il diritto di prelazione, ovvero venga esercitato parzialmente, il socio potrà cedere le azioni a terzi purché rientrino nelle categorie indicate nell'articolo 5 del presente Statuto e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 24 del D. LGS. n. 114/1998 e dell'art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni. La società potrà acquistare le eventuali azioni non cedute nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2357 e seguenti del C.C..

In caso di esercizio del diritto di prelazione il corrispettivo della vendita verrà depositato presso la società che procederà a trasferirlo al socio cedente, previa compensazione di eventuali posizioni debitorie nei confronti della società stessa. In ogni caso la liquidazione del corrispettivo non potrà avvenire in presenza di rapporti in essere a valere sul fondo interconsortile di garanzia.

Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche in caso di esclusione e recesso del socio dalla compagine sociale. I soci promotori possono cedere le azioni possedute ad uno dei soggetti indicati all'articolo 5 dandone semplice comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

La costituzione a qualsiasi titolo per atto tra vivi di diritti reali di godimento su azioni della società è ammessa solo a condizione che la stessa non comporti in alcun caso la perdita del diritto di voto da parte del costituente.

La costituzione sulle azioni della società di diritti reali di garanzia non è consentita e non avrà effetto nei confronti della società qualora non sia stata preventivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione. Tale approvazione non potrà essere rifiutata qualora sia previsto che, in caso di escussione della garanzia stessa, siano rispettati i diritti di prelazione previsti da questo articolo.

ARTICOLO 10)

In ogni caso di trasferimento a terzi delle azioni da parte di soci, anche attraverso cessione del Diritti di Opzione con qualsiasi modalità ed a qualsiasi titolo, il Consiglio di Amministrazione dovrà esprimere il proprio gradimento all'ingresso del nuovo socio.

Il gradimento dovrà essere motivato e potrà essere negato qualora il potenziale nuovo socio sia portatore di interessi in contrasto con quelli della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ricevuta la comunicazione di intenzione di cessione delle azioni, cui alla lett. a), del precedente art. 9, fermo rimanendo l'obbligo di procedere come indicato nel prosieguo della medesima lettera, dovrà convocare, al più presto, il Consiglio di Amministrazione che esprimerà il gradimento con le normali maggioranze previste per le deliberazioni del Consiglio.

ARTICOLO 11)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del C.C. il recesso è altresì consentito al socio che abbia esperito infruttuosamente i tentativi di cessione delle azioni, secondo le modalità di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

Il socio esercita il recesso dalla società dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata, che deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittima il recesso e deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Quando il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, il recesso si esercita non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato dalla data in cui la comunicazione è pervenuta al Consiglio di Amministrazione. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci e le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il valore delle azioni da liquidare sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione e non potrà mai eccedere il valore nominale della quota di capitale inizialmente sottoscritta e conferita.

Ragion per cui al socio non potranno mai essere distribuiti utili di ogni genere e sotto qualsiasi forma in caso di recesso come previsto dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli Amministratori devono offrire in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione del valore di liquidazione e deve prevedere un termine per l'esercizio di opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni.

ARTICOLO 12)

Gli Enti creditizi, le Organizzazioni direttamente aderenti ai soggetti promotori e gli Enti Pubblici che perseguono, ancorché in via non esclusiva, finalità di sviluppo del settore terziario che erano soci alla data del 2/10/2003 possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della società possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE-BILANCIO

ARTICOLO 13)

Il capitale sociale è di Euro 2.065.828,44 (duemilionesessantacinquemilaottocentoventotto virgola quarantaquattro) ed è diviso in n. 4.050.644 (quattromilionicinquantamilaseicentoquarantaquattro) azioni del valore nominale di Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) ciascuna; in data 14 aprile 2016 è stato deliberato l'aumento scindibile del capitale sociale di Euro 204.000,00 (duecentoquattromila virgola zero zero) con l'emissione di 400.000 (quattrocentomila) nuove azioni del valore nominale di Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) da sottoscrivere entro il 30 (trenta) aprile 2017 (duemiladiciassette).

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale nominale tempo per tempo fissato.

L'Organo Amministrativo potrà:

- a) avvalersi della predetta facoltà fino al 31 dicembre 2020;
- b) escludere il diritto di sottoscrizione dei Soci relativamente alle quote di nuova emissione al fine di agevolare l'ingresso di nuovi soci esclusivamente al fine di sviluppare l'attività di garanzia collettiva dei fidi;
- c) emettere nuove azioni al valore nominale.

ARTICOLO 14)

Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili non potrà mai essere inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamilaeuro/00). Di tale ammontare minimo almeno 1/5 è costituito da apporti dei consorziati o da avanzi di gestione.

ARTICOLO 15)

Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto. Ai sensi dell'articolo 2346 C.C. a fronte delle azioni emesse non sono distribuiti titoli rappresentativi delle stesse.

La qualità di azionista consorziato è comprovata dall'iscrizione nel libro dei soci.

I soci dovranno possedere un numero di azioni tale da rispettare i limiti minimi e massimi previsti dall'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 e successive modifiche ed integrazioni.

Parte del capitale sociale può essere costituito attraverso l'imputazione di fondi rischi; altri fondi e riserve patrimoniali costituiti da contributi dello stato.

Le azioni corrispondenti costituiscono azioni proprie della società e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 16)

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea dovranno essere così destinati:

- a) il 20% (venti per cento) almeno alla riserva ordinaria;
- b) il rimanente verrà destinato a riserva statutaria

In ogni caso utili e riserve di ogni genere e sotto qualsiasi forma non possono essere ripartiti sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, ovvero in caso di recesso, decadenza o esclusione del socio.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI A) ASSEMBLEA

ARTICOLO 17)

L'assemblea dei soci è convocata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della società con avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea oppure mediante lettera raccomandata ricevuta al domicilio dei soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso potrà essere indicata la data della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto sociale.

L'Assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo non presenti.

Gli Amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare gli argomenti proposti da trattare.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discutere ed approvare il bilancio;
- nominare e revocare i membri del Consiglio di amministrazione;
- nominare i membri del Collegio Sindacale nonché il Presidente dello stesso;
- determinare il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni richieste dagli Amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si potrà procedere anche mediante liste di candidati, sempreché siano proposte da un minimo di 10 (dieci) soci e risultino depositate presso la sede sociale almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea. Le liste dovranno contenere un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Ogni socio potrà votare per una sola lista e con voto palese.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata e delibera nei casi e nei termini indicati dalla legge salvo quanto disposto dall'art. 21 per modifiche dello statuto relative agli adeguamenti a disposizioni normative.

ARTICOLO 18)

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si applicano le disposizioni di cui agli art. 2368 e 2369 del C.C.. I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

ARTICOLO 19)

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, e in assenza di ambedue dal Consigliere designato dalla stessa Assemblea.

Il Presidente sceglie tra i soci presenti aventi diritto di voto, con l'approvazione dell'Assemblea, due scrutatori per le eventuali operazioni di scrutinio.

In caso di Assemblea ordinaria, lo stesso Presidente deve farsi assistere da un Segretario nominato dall'Assemblea, che può essere persona estranea alla società, con l'incarico di redigere il verbale; nel caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione quale Organo con funzione di Supervisione Strategica, composto da un numero dispari di membri, compreso tra 3 (tre) e 9 (nove), eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci, di cui almeno un terzo in rappresentanza dei soci promotori indicati all'art. 1 del presente statuto e ancora iscritti nel libro soci.

Gli Amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali, sono rieleggibili e debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge. Se venissero a mancare uno o più Amministratori, gli Amministratori in carica potranno provvedere a sostituirli con propria deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori, così eletti, durano in carica sino alla prima Assemblea.

Se venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 2386, comma 4, C.C..

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

ARTICOLO 21)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta soltanto eccezione per quelli che per disposizione di legge o del presente Statuto sono riservati o sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c. l'adozione delle deliberazioni relative agli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di amministrazione potrà, altresì deliberare l'istituzione di un apposito fondo monetario di garanzia interconsortile per la prestazione di garanzie a favore dei confidi soci.

Nel rispetto delle vigenti norme di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato fissandone i limiti delle deleghe. Qualora nominato, l'Amministratore Delegato, ove indicato dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina, rappresenta l'Organo con funzione di gestione.

Le decisioni, assunte dall'Amministratore Delegato, in esercizio dei poteri a lui conferiti, dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo i termini di legge o quando ne venga fatta esplicita richiesta da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina dei dirigenti nonché dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo.

ARTICOLO 22)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione o a mezzo di telegramma o fax o posta elettronica con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di 1 (un) giorno.

Il Consiglio, riunito con le formalità di cui sopra, potrà validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno purché sia presente la maggioranza degli Amministratori in carica.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio si reputa regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, con il voto favorevole dei due terzi degli Amministratori in carica, un regolamento concernente il funzionamento del Consiglio stesso.

ARTICOLO 23)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale, egli promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario.

Le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o di impedimento, sono svolte dal Vice Presidente ove nominato ovvero dall'Amministratore più anziano.

C) COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

ARTICOLO 24)

Il Collegio Sindacale, quale Organo con funzioni di Controllo, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul sistema dei controlli interni adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, ne nomina il Presidente e ne determina la retribuzione annuale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti del Collegio Sindacale scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa secondo quanto prescritto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina de Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla successiva Assemblea dal Sindaco più anziano.

ARTICOLO 25)

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale che viene trascritto nel Libro delle del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a 2 (due) riunioni del Consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio.

ARTICOLO 26)

La revisione dei conti annuali è esercitata da un Revisore Legale o da una Società di Revisione Legale secondo le norme di legge vigenti.

Su proposta motivata dell'Organo con funzioni di Controllo, l'incarico della revisione legale dei conti annuali è conferito dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che ne determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

TITOLO V

LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 27)

In qualunque caso di scioglimento o di messa in liquidazione della società, affinché la delibera sia valida, occorre, anche in seconda convocazione, la rappresentanza all'Assemblea straordinaria della metà più uno del capitale sociale.

Spetta all'Assemblea, validamente costituita, la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione dei poteri.

Il patrimonio residuo, dedotto il capitale versato, dovrà seguire le seguenti modalità di ripartizione senza che mai possa essere distribuito ai soci:

- i fondi residui erogati ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 114 del 31 marzo 1998 dovranno essere restituiti al Ministero competente;
- le ulteriori somme residue dovranno essere conferite ai fondi di garanzia interconsortili ai sensi dell'art. 13, comma del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 28)

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci tra loro, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, saranno rimesse al giudizio di un Collegio Arbitrale; detto collegio sarà composto da 3 (tre) arbitri tutti designati dal Presidente della Camera Arbitrale della provincia in cui ha sede la società, soggetto estraneo alla società, il quale dovrà provvedere alla loro nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale .

Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del C.p.C.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città presso cui ha sede la società.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso a norma di legge e del presente Statuto.

Per quanto non previsto nel presente statuto e in ogni modo si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e seg. del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, all'art. 816 e segg. C.p.c. e le norme in materia.

La società potrà ricorrere alle procedure di conciliazione previste dalla legge in tutti i casi in cui è consentito e quando la procedura arbitrale non può essere attivabile ovvero non s'intende attivarla, competente sarà la Camera Conciliativa presso la Camera di Commercio della Provincia in cui ha sede la società, al cui regolamento espressamente si aderisce; qualora il tentativo non risulti esperito il Giudice dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a lui, fissando un termine per il deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo preposto o a quello indicato nello statuto.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Anche se diversamente previsto gli arbitri decidono sempre secondo diritto e il lodo è sempre impugnabile.

La società potrà ricorrere alla cosiddetta procedura economica dell'arbitrato, quando l'oggetto della controversia sia un contrasto sorto tra coloro che hanno l'amministrazione della società, in merito alle decisioni da applicare nella gestione della stessa.

Il socio ha diritto di recesso nel caso in cui ai sensi dell'art. 34, D. Lgs. 5/2003, la società modifichi o sopprima la clausola compromissoria.

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 29)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.